

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 939

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(MELONI)

DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(TAJANI)

DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(PIANTEDOSI)

DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(GIORGETTI)

E DAL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE
(MUSUMECI)

Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16,
recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le
persone provenienti dall'Ucraina

Presentato il 2 marzo 2023

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge, il Governo sottopone alle Camere, per la conversione in legge, il decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina, il cui contenuto è di seguito illustrato.

Articolo 1. *(Proroga delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina)*

Le disposizioni tendono a garantire, nel territorio nazionale, l'accoglienza e l'assistenza alla popolazione in conseguenza de-

gli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina.

Il comma 1 individua come termine di efficacia delle misure di assistenza e accoglienza il 31 dicembre 2023, che dovrebbe coincidere con la data di proroga dello stato di emergenza, deliberata nella stessa seduta del Consiglio dei ministri in cui è stato deliberato il presente decreto.

Viene, in particolare, autorizzata la prosecuzione dell'accoglienza diffusa, includendo anche la possibilità di convenzioni di efficacia territoriale con la partecipazione di tre soggetti (regione-ente del Terzo settore-impresa alberghiera), entro il limite numerico complessivo di 7.000 posti e nel rispetto dei requisiti di servizio e degli importi massimi di costo previsti dalle convenzioni nazionali vigenti. La misura si rende necessaria in alcuni contesti, dove è tuttora insufficiente la disponibilità di posti di accoglienza strutturata, e verrà attuata sotto il coordinamento del Dipartimento della protezione civile. Con il medesimo comma è autorizzata la prosecuzione del contributo di sostentamento nei limiti di quanto previsto dall'attuale convenzione con la società Poste italiane Spa. Viene altresì rinnovato, a invarianza di importo, il contributo forfetario per i comuni (40 milioni di euro), mantenendo i medesimi parametri e requisiti previsti dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 927/2022 e prevedendo per la fine del mese di maggio un aggiornamento del precedente censimento, risalente al mese di ottobre 2022, per assicurarne la coerenza con l'evoluzione della realtà di accoglienza.

Il comma 2 salvaguarda il meccanismo di flessibilità già previsto nella legge di bilancio (articolo 1, comma 671, della legge n. 197 del 2022), al fine di poter eventualmente coordinare – con ordinanze di protezione civile – le diverse misure in caso di necessità. Allo scopo di assicurare la prosecuzione delle attività e degli interventi di assistenza e accoglienza, garantendo la continuità della gestione emergenziale, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a disporre, con ordinanze da adottare ai sensi dell'articolo 25 del codice di

cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sulla base delle effettive esigenze, la rimodulazione delle misure di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 31 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, individuando il numero dei soggetti coinvolti, nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per fronteggiare la situazione emergenziale di cui al presente decreto, fermi restando i termini temporali di applicazione delle attività e degli interventi medesimi.

Il comma 3 provvede alla quantificazione degli oneri discendenti dall'attuazione della disposizione normativa e ne specifica la copertura finanziaria.

Il comma 4 incrementa di euro 137.851.305 per l'anno 2023 le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relativamente all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di trattamento e di accoglienza.

Analogamente, il comma 5 prevede, per il medesimo periodo, l'incremento del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, che finanzia l'accoglienza nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, nella misura di euro 52.295.898 per l'anno 2023.

Il comma 6 prevede una verifica dei costi effettivamente sostenuti per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, per fronteggiare i quali sono stati attribuiti i contributi forfetari previsti dall'articolo 31, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dall'articolo 44, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e da ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 671, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Il contributo forfetario per l'accesso al Servizio sanitario nazionale sarà dunque oggetto di una valutazione sulla spesa effet-

tivamente sostenuta a fronte delle risorse già versate in anticipazione (fino a oggi circa 270 milioni di euro). L'assistenza sanitaria nel territorio nazionale, fino al termine di cui al comma 1, viene assicurata, a parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani, nell'ambito del fabbisogno sanitario *standard* per l'anno 2023.

Articolo 2. (*Proroga dei permessi di soggiorno per le persone provenienti dall'Ucraina*)

Il perdurare del conflitto bellico e il connesso stato di emergenza in cui versa la popolazione ucraina rende indispensabile prorogare *ex lege* la validità, fino al 31 dicembre 2023, dei permessi di soggiorno in scadenza alla data del 4 marzo 2023, rilasciati ai beneficiari della protezione temporanea, riconosciuta ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE.

Infatti, con la citata decisione di esecuzione (UE) 2022/382 è stata accertata nell'Unione l'esistenza di un flusso massiccio di sfollati che hanno dovuto abbandonare l'Ucraina a seguito del conflitto armato e, nello stesso tempo, è stato precisato che la Commissione europea avrebbe monitorato e riesaminato costantemente la situazione, potendo proporre, in qualsiasi momento, al Consiglio di mettere fine alla protezione.

Nel quadro delineato dalla predetta decisione di esecuzione, in Italia è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022, che, all'articolo 2, consente di rilasciare ai beneficiari della protezione temporanea un permesso di soggiorno per risiedere nel territorio dello Stato.

Orbene, i permessi di soggiorno per protezione temporanea rilasciati nei decorsi mesi dalle questure della Repubblica – con termine di scadenza della validità fissato, per tutti, al 4 marzo 2023 – sono circa 175.000.

La novella, quindi, si rende necessaria in quanto stabilisce *ex lege* la proroga della

validità dei titoli di soggiorno, secondo una soluzione già praticata per l'emergenza pandemica, allorché furono più ampiamente prorogate le scadenze dei titoli autorizzatori amministrativi.

Articolo 3. (*Misure di assistenza per i minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina*)

L'intervento normativo intende conseguire un obiettivo di razionalizzazione e incremento dell'efficienza dell'azione del Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno – Commissario delegato per l'assistenza dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina, di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 876 del 13 marzo 2022, novellando la disposizione dell'articolo 31-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2022, che disciplina le misure adottabili dal Commissario.

In particolare, il comma 1 riconosce ai comuni, che accolgono minori stranieri non accompagnati provenienti dall'Ucraina nelle strutture individuate dalla disposizione, un contributo pari a 100 euro *pro capite* al giorno, in luogo del rimborso già previsto dalla precedente formulazione della disposizione novellata. Tale esigenza si è posta al fine di omologare – nell'ottica dell'egualianza di trattamento – i presupposti e le procedure, relativi all'accoglienza dei minori non accompagnati sfollati dall'Ucraina in ragione del conflitto bellico tuttora in atto, alle procedure già consolidate relative all'accoglienza degli altri minori stranieri non accompagnati, accolti presso i comuni, poste in essere nell'ambito del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, per le quali è previsto un contributo di pari importo.

In ragione di ciò, la novella prevede altresì che il Commissario delegato, per l'espletamento delle suddette procedure, non si avvalga più di una struttura di supporto presso il Dipartimento per la protezione civile, ma delle strutture del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, senza nuovi o mag-

giori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio del medesimo Ministero.

Il comma 2 individua il termine di decadenza per la presentazione delle documentate istanze da parte dei comuni interessati, fissandolo alla data del 30 settembre 2024.

Il comma 3 è finalizzato a incrementare le risorse finanziarie necessarie al Commissario delegato di cui all'articolo 2 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 876 del 13 marzo 2022 per assicurare le misure di sostegno ai comuni previste dall'articolo 31-*bis* del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, per l'accoglienza dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina.

Articolo 4. *(Commissione nazionale per il diritto di asilo)*

Il comma 1 consente alla Commissione nazionale per il diritto di asilo di avvalersi, nell'anno 2023 ed entro il limite di spesa di euro 150.000, di non oltre dieci prestatori di lavoro con contratto a tempo determinato, utilizzati sulla base di apposito contratto da stipularsi con agenzie di somministrazione di lavoro e dotati delle professionalità di cui tale Commissione risulta attualmente non sufficientemente dotata.

Lo strumento, in ragione delle medesime carenze di organico, era stato applicato a beneficio della Commissione nazionale per il diritto d'asilo già a partire dal

2021, prima nell'ambito della misura emergenziale europea « Emas.Com », poi, per tutto il 2022, dopo lo scoppio del conflitto russo-ucraino, a seguito dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri in data 28 febbraio 2022 e infine, sino al 27 marzo 2023, in forza dell'articolo 1, commi 680 e 681, della legge n. 197 del 2022.

Il comma 2 prevede le misure di copertura mediante utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 5. *(Disposizioni finanziarie)*

L'articolo 5 reca le disposizioni finanziarie necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal decreto-legge.

Il comma 3, per garantire ai Ministeri la necessaria flessibilità, prevede che, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, previo parere delle Commissioni parlamentari, possono essere disposte variazioni compensative in ciascuno stato di previsione della spesa tra gli stanziamenti indicati nell'allegato 1 e quelli iscritti nell'ambito del medesimo stato di previsione. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per compensare spese correnti.

Articolo 6. *(Entrata in vigore)*

L'articolo disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Articolo 1 (Proroga delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina).

Le disposizioni contenute nell'articolo 1 tendono a garantire, sul territorio nazionale, la prosecuzione delle misure per l'accoglienza e l'assistenza già attivate a favore delle persone richiedenti il permesso di soggiorno per protezione temporanea in quanto in fuga dal territorio ucraino in conseguenza degli accadimenti in atto.

Per quanto concerne il **comma 1**, si riporta di seguito la stima degli oneri ivi previsti per la prosecuzione delle misure specificate fino al 31 dicembre 2023:

1. Comma 1, lettera a)

Proroga della misura di cui all'art. 31, c.1, lett. a), del DL 21/2022 - accoglienza diffusa: 49.543.000,00 €

[7.000 persone x 33€/giorno) fino al 31 dicembre 2023

Attualmente residuano, per tale attività, 20.450.000,00 €, a valle dell'adozione dell'OCDPC 'di flessibilità' attuativa di quanto disposto dall'articolo 1, comma 671, della legge n. 197. Esaurendo i fondi disponibili a parziale copertura degli oneri 2023 **residua un fabbisogno massimo quantificabile in euro 49.543.000,00 € per il 2023 (tot. 303 giorni dal 4 marzo al 31 dicembre 2023) arrotondabile ad € 49,6 mln, alla cui copertura si provvede ai sensi del comma 3.**

2. Comma 1, lettera b)

Proroga della misura di cui all'art. 31, c.1, lett. b), del DL 21/2022 - contributo di sostentamento: 18.090.000,00 €

[(1.350 adulti x 900€) + (650 figli/minori aggregati x 450 €)] fino al 31 dicembre 2023

Il fabbisogno risulta attualmente integralmente coperto con il contratto in essere e le somme già disponibili a tal fine. **La disposizione, pertanto, non comporta nuovi oneri.**

3. Comma 1, lettera c)

Prosecuzione della misura di cui all'art. 44, comma 4, del DL 50/2022 - contributo ai Comuni per carico extra servizi sociali: 40.000.000,00 €

Conferma del contributo forfetario già riconosciuto per l'anno 2022, da ripartire con le modalità già concordate con l'OCDPC 927/2022 e sulla base di una nuova ricognizione da completare entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto. **La disposizione produce un fabbisogno pari a 40.000.000,00 €, alla cui copertura si provvede ai sensi del comma 3.**

Il **comma 2** ha carattere procedurale e consente, fino al 31 dicembre 2023, di adeguare le diverse misure alle effettive esigenze.

Il **comma 3** prevede che per l'attuazione delle misure di cui al comma 1, nel limite complessivo di 89.600.000 euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Il **comma 4** assicura, per i periodi dal 4.03.2023 al 31.12.2023, le risorse necessarie per l'accoglienza nelle strutture governative dei cittadini stranieri sfollati dal territorio ucraino, determinando l'ammontare dei relativi oneri finanziari.



Per i profughi provenienti dall'Ucraina si è registrata una tendenza in incremento di quelli accolti nei centri e nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del d.lgs. 142/2015 fino al mese di agosto 2022 ed una successiva inversione in decremento iniziata nel mese di settembre 2022 e stabilmente proseguita fino al mese di dicembre 2023, come risulta dalla seguente tabella nella quale sono riportati i dati numerici riferiti all'ultimo giorno di ciascun mese dell'anno 2022.

MESE 2022	NUMERO ACCOLTI IN CENTRI GOVERNATIVI
Marzo	5.854
Aprile	9.746
Maggio	11.594
Giugno	12.478
Luglio	12.919
Agosto	12.356
Settembre	11.805
Ottobre	11.799
Novembre	11.774
dicembre	11.192

Se, per esigenze prudenziali, si ipotizza che nel periodo 4.03.2023-31.12.2023, il dato numerico dei profughi ucraini accolti in strutture governative rimanga invariato rispetto a quello registrato alla data del 31.12.2022 (pari a 11.192), considerato che l'importo medio *pro capite/pro die* per l'accoglienza dei profughi ucraini nei centri governativi è pari ad euro 40,65 l'onere complessivo per il periodo dal 4 marzo al 31 dicembre 2023 è determinato in **euro 137.851.304,40** secondo la seguente formula.

11.192 (posti stimati in accoglienza al 4.03.2023) x euro **40,65** (importo pro capite/pro die) x **303** (giorni intercorrenti tra il 4.03.2023 e il 31.12.2023 = euro **137.851.304,40** (onere complessivo per accoglienza profughi ucraini per il periodo 4.03.2023-31.12.2023)

Ai maggiori oneri pari a 137.851.305 euro si provvede ai sensi dell'articolo 5.

Il **comma 5** assicura le risorse necessarie per la prosecuzione, dal 4 marzo al 31 dicembre 2023, dei progetti di accoglienza dei profughi ucraini nella rete SAI, già finanziati, fino al 31 dicembre 2022, con decreti ministeriali del 23 agosto 2022 e 23 settembre 2022¹, che prevedono il finanziamento rispettivamente, di 2.325 posti in ampliamento nell'ambito di progetti già attivi nella rete SAI e di 2.066 posti relativi a nuovi progetti.

Inoltre di tali progetti, con decreti ministeriali 27 febbraio 2023, n. 7412 e 27 febbraio 2023, n.7408 sono stati ulteriormente finanziati dal 1° gennaio al 3 marzo 2023, rispettivamente, n. 2125 posti per € 5.492.689,60 e n. 2066 posti per euro 5.238.006 con risorse a valere sul Fondo Nazionale delle Politiche e dei Servizi dell'Asilo.

¹ adottati a valere sul contributo economico corrisposto al Ministero ai sensi della lett. *c-bis*) del comma 1 dell'art. 44 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, introdotta dall'art. 26 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022.



Atteso che il decreto ministeriale del 23 agosto 2022 prevede un finanziamento di euro 13.785.547,05 relativamente al periodo 10.08.2022-31.12.2022 (143 giorni) e che il decreto ministeriale del 23 settembre 2022 prevede un finanziamento di euro 30.836.651,30 su base annua (365 giorni), si determina il costo medio *pro capite – pro die* dei progetti per ciascuno dei predetti decreti rispettivamente in euro 41,46 ed euro 40,89 secondo la seguente formula

Progetti di cui al D.M. del 23 agosto 2022

Euro 13.785.547,05 (costo dei progetti finanziati) / 143 (numero di giorni finanziati) / 2.325 (posti in accoglienza finanziati) = euro 41,46340942 (costo medio *pro capite-pro die*)

Progetti di cui al D.M. del 26 settembre 2022

Euro 30.836.651,30 (costo annuo del progetto finanziato) / 365 (numero dei giorni) / 2.066 (posti in accoglienza finanziati) = euro 40,89253444 (costo medio *pro capite-pro die*)

Pertanto, moltiplicando il costo medio *pro capite-pro die* precedentemente determinato, per il numero dei posti relativi a ciascuno dei due progetti per i quali si vuole assicurare la prosecuzione del finanziamento, per il numero dei giorni compresi nel periodo 4.03.2023-31.12.2023 (n. 303), si determina l'onere finanziario necessario ad assicurare, per l'anno 2023, l'intervento di cui al comma 5, pari ad euro **52.295.897,51** secondo la seguente formula e come riportato nella successiva tabella.

2125 posti * 41,46340942 euro pro die-pro capite * 303 g.g. = 26.697.252,74 euro +
2.066 posti * 40,89253444 euro pro die-pro capite * 303 g.g. = 25.598.644,77 euro = euro
52.295.897,51 (risorse necessarie per la prosecuzione dei progetti dal 4.03.2023 al 31.12.2023)

POSTI	COSTO MEDIO*	GIORNI (4.03.2023- 31.12.2023)	TOTALE
2125	Euro 41,46..	303	26.697.252,74 euro
2.066	Euro 40,89..	303	25.598.644,77 euro
Totale	52.295.897,51 euro		

* NB: i costi medi riportati sono arrotondati al secondo decimale. Il calcolo del totale complessivo deriva dal numero dei posti moltiplicato rispettivamente per 41,463409427 euro e 40,89253444 euro *pro die pro capite*.

Ai maggiori oneri pari a 52.295.898 euro si provvede ai sensi dell'articolo 5.

Il **comma 6** dispone la proroga della misura di cui all'art. 31, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 21/2022 inerente l'accesso alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale a condizioni di parità con i cittadini italiani. Secondo i dati resi disponibili dal competente Ministero dell'Interno, alla data del presente decreto, risultano aver presentato domanda di permesso di soggiorno per protezione temporanea un totale di **172.895 persone**, di cui 118.753 adulti e 54.142 minori.

Sulla base delle informazioni disponibili è possibile stimare le persone effettivamente e permanentemente presenti sul territorio nazionale. Alla data del presente decreto, infatti, rispetto ai 147.684 permessi già autorizzati e disponibili, solo 116.822 risultano ritirati dai legittimi titolari. Ulteriori 25.211 richieste di permesso risultano, attualmente, in corso di istruttoria. È pertanto



stimabile, per differenza, in 30.862 (172.895-116.822-25.211) il numero dei richiedenti non permanentemente presenti (permessi autorizzati, ma non ritirati). Tale numero corrisponde al 17,85% del totale dei richiedenti. Considerato che, alla data del presente decreto, il contributo forfetario mensile previsto dall'art. 31, comma 1, lettera c), del decreto legge n. 21/2022, è stato ripartito, in anticipazione, alle Regioni e Province Autonome nella misura di 268 milioni di euro (152 milioni di euro dal DL 21/2022 + 27 milioni di euro dal DL 50/2022 + 89 milioni di euro dall'OCDPC di allineamento ex art. 1, c.671, legge n. 197/2022) calcolati sulla presenza teorica di 170.000 persone, è stimabile, sulle risorse già stanziare, un minor onere pari ad euro 47.838.000,00 (corrispondente al 17,85% del totale assegnato). Per la determinazione del fabbisogno relativo al periodo marzo-dicembre 2023 è possibile, pertanto, sottrarre al numero dei richiedenti la protezione temporanea, pari a 172.895 persone, la citata differenza di 30.862 persone ritenute non permanentemente presenti sul territorio nazionale. **Il fabbisogno corrispondente alla prosecuzione della misura, per l'importo consolidato di euro 168,20/mese per 10 mesi per 142.033 persone, è quindi quantificabile in complessivi euro 238.899.506,00 euro. Detraendo dal predetto fabbisogno la disponibilità residua stimata a valere sulle risorse già stanziare, pari a euro 47.838.000,00, il fabbisogno per l'attuazione della presente disposizione è quantificabile in euro 191.061.506,00, arrotondabile in euro 191,1 milioni per l'anno 2023, che trovano copertura a valere sul fabbisogno sanitario dell'anno 2023.**

La disposizione contenuta nel presente comma, dispone, altresì, l'acquisizione, entro il 30 aprile 2023, del dato di monitoraggio sulla spesa effettivamente sostenuta e sulla relativa distribuzione territoriale,

I dati sopra descritti sono riportati in sintesi nella seguente tabella.

(1)	Richieste complessive permessi di soggiorno	172.895
(2)	Permessi non ritirati	30.862
(3) = (2)/(1)	Percentuale permessi non ritirati	17,85%
(4) = (1) - (2)	Assistiti effettivamente presenti sul territorio ad oggi	142.033
(5) = (4)*168,2*10	Costo complessivo marzo-dicembre 2023	238.899.506
(6)	Risorse già assegnate da marzo 2022 a febbraio 2023	268.000.000
(7) = (6) * (3)	Ipotesi di risparmio su risorse già assegnate	47.838.000
(8) = (5) - (7)	Costo da coprire a valere sul fabbisogno sanitario 2023	191.061.506

Conclusivamente, si riporta, di seguito, la tabella riassuntiva dei conseguenti fabbisogni finanziari:

Misura originaria	STIMA FABBISOGNO 2023
Comma 1, lettera a) - DL 21/2022 - Art. 31, c.1., lett. a) – accoglienza diffusa	49.543.000
Comma 1, lettera b) - DL 21/2022 - Art. 31, c.1., lett. b) – contributo di sostentamento	18.090.000
Comma 1, lettera c) - Contributo ai Comuni per carico extra dei servizi sociali	40.000.000
Comma 4 – Incremento risorse CIE	137.851.305
Comma 5 – Incremento risorse SAI	52.295.898
DL 21/2022 - Art. 31, c.1, lett. c) – accesso al SSN	191.100.000
TOTALI FABBISOGNI AGGIUNTIVI	488.880.203



A tali fabbisogni si provvede:

- a) quanto a 49.543.000 euro, arrotondato a 49.600.000 euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionale;
- b) quanto a 18.090.000 euro a valere sulle risorse disponibili di cui al DL 21/2022 – art. 31, c.1, lett. a);
- c) quanto a 40.000.000 euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionale;
- d) quanto a 137.851.305 euro ai sensi dell'articolo 5;
- e) quanto a 52.295.898 euro ai sensi dell'articolo 5;
- f) quanto a 191.100.000 euro a valere sul fabbisogno sanitario.

Articolo 2 (Proroga dei permessi di soggiorno per le persone provenienti dall'Ucraina).

La disposizione è di carattere ordinamentale ed immediatamente applicabile a cura delle Questure della Repubblica nell'ambito delle attività d'istituto di competenza, senza ulteriori o nuovi oneri per la finanza pubblica, determinando al contrario un'economia in termini di costi per le seguenti due motivazioni.

In primo luogo poiché il particolare permesso di soggiorno per protezione temporanea, seppure rilasciato in formato elettronico, è concesso a titolo gratuito per lo straniero e quindi a totale carico dell'erario.

Infatti, per l'emissione del permesso di soggiorno elettronico gli utenti – in via generale - sono tenuti a corrispondere un importo pari almeno alle spese necessarie per la produzione e spedizione del documento elettronico nonché per la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi connessi a tali attività, ai sensi degli articoli 7 *vicies-ter e quater* della legge 31 marzo 2005, n. 43 di conversione del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7.

Nel caso in specie, invece, l'importo corrispondente al prezzo del supporto fisico e del materiale plastico su cui è stampato il permesso di soggiorno nonché le spese di manutenzione e aggiornamento dei sistemi informatizzati che supportano il processo di emissione del titolo autorizzatorio sono stati posti a carico della finanza pubblica.

Ove si dovesse procedere al rinnovo dei permessi in essere si dovrebbe considerare un onere di € 46,46 pro-capite, da moltiplicare per il numero dei permessi da rinnovare.

Al contrario, la proroga di validità *ex lege* evita la procedura di rinnovo ed i costi conseguenti.

Il secondo motivo è determinato dalla circostanza che la proroga *ex lege* dei titoli di soggiorno costituirà un "alleggerimento" delle attività presso gli uffici immigrazione delle Questure della Repubblica che, diversamente, si troverebbero a dover gestire l'utenza degli aventi diritto in un ristretto arco temporale.

Preme sottolineare che la disposizione riguarda esclusivamente il rinnovo materiale del permesso di soggiorno elettronico in scadenza il 4 marzo prossimo, conferito alle persone riconosciute beneficiarie della protezione temporanea in attuazione della direttiva 2001/55/CE.

Al riguardo, giova ricordare che l'art. 2, comma 1, del dpcm 22 febbraio 2022 ha già previsto che la validità dei permessi di soggiorno per protezione temporanea sia prorogata "*qualora la protezione temporanea non cessi per effetto di una decisione adottata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2001/55/CE*".

Ne consegue che i permessi di soggiorno per protezione temporanea risulterebbero, già a legislazione vigente, suscettibili di rinnovo, non essendo intervenuta una decisione di cessazione adottata dal Consiglio dell'Unione europea, risultando quindi i relativi beneficiari legittimati a permanere sul territorio nazionale anche a seguito della mera presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, usufruendo dei benefici già previsti per i titolari di altra tipologia di permesso di



soggiorno a prescindere dalla ultrattività o meno di quanto specificamente stabilito da apposite, diverse disposizioni.

In conseguenza di quanto sopra, la disposizione si limita a declinare quanto attualmente previsto, stabilendo che la proroga di validità non necessita delle ordinarie procedure di rinnovo e, in quanto tale, non è di per sé suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 3 (Misure di assistenza per i minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina).

Le disposizioni di cui ai **commi 1 e 2**, attraverso l'intervento novellatore dell'articolo 31-bis del decreto-legge n. 21/2022, introducono modifiche di carattere ordinamentale che non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In particolare, la previsione di un contributo in luogo del rimborso già previsto in favore dei comuni che accolgono minori stranieri non accompagnati provenienti dall'Ucraina, ne limita comunque l'importo massimo nella misura di 100 euro, importo corrispondente a quello suo tempo previsto per il rimborso introdotto con l'entrata in vigore dell'articolo 31-bis citato.

Nella Relazione tecnica che accompagnò l'entrata in vigore della cennata disposizione, al fine di individuare le risorse necessarie ad assicurare ai comuni il massimo importo rimborsabile ai sensi della disposizione dell'articolo 31-bis in commento, è stata ipotizzata la dotazione finanziaria per il Commissario delegato – pari a euro 58.568.190,00, in base a un computo previsionale calcolato in relazione ai dati previsti sul numero di minori sia da accogliere presso strutture comunali che in affidamento familiare, prevedendo pertanto importi differenziati per le due diverse soluzioni di accoglienza, con una quantizzazione del rimborso *pro capite* giornalieri ipotizzata sull'importo massimo riconoscibile in relazione alle due diverse forme di accoglienza citate.

Le previsioni di cui al comma 1, lettera b), che dispongono da parte del Commissario delegato l'avvalimento degli uffici del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno per le attività di cui all'articolo 31-bis del DL 21/2022, non recano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto saranno svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente sul bilancio del medesimo Ministero.

Il **comma 3** intende assicurare la predetta disponibilità finanziaria per il periodo dal 4 marzo 2023 al 31 dicembre 2023.

Tali risorse sono funzionali ad assicurare, per il periodo predetto, il contributo ai Comuni degli oneri sostenuti per l'accoglienza dei MSNA provenienti dall'Ucraina in strutture autorizzate o accreditate ai sensi dell'art. 8, comma 3, lett. f) della legge 8 novembre 2000, n. 328 (di seguito "strutture autorizzate o accreditate") o destinatari della misura dell'affidamento familiare.

Oneri necessari per i contributi ai Comuni periodo 4.03.2023 – 31.12.2023

Per i MSNA provenienti dall'Ucraina si è registrata una tendenza in incremento di quelli presenti in strutture autorizzate o accreditate o dati in affido familiare fino al mese di settembre 2022 ed una successiva inversione in decremento iniziata nel mese di ottobre 2022 e stabilmente proseguita fino al mese di febbraio 2023, come risulta dalla seguente tabella nella quale sono riportati i dati numerici riferiti al primo giorno di ciascun mese dell'anno in corso.

MESE 2022	MSNA IN AFFIDO	MSNA IN STRUTTURE
28 febbraio	22	0
marzo	39	51



aprile	566	99
maggio	2.952	556
giugno	4.099	907
luglio	4.384	933
agosto	4.494	939
settembre	4.540	878
ottobre	4.460	821
novembre	4.328	786
dicembre	4.271	782
MESE 2023	MSNA IN AFFIDO	MSNA IN STRUTTURE
gennaio	4.215	775
febbraio	4.108	753

Se, per esigenze prudenziali, si ipotizza che nel periodo 4.03.2023-31.12.2023 il dato numerico dei MSNA accolti o in affidamento familiare rimanga invariato rispetto a quello registrato alla data del 1.02.2023 nonostante la menzionata tendenza in decremento registrata sin dal mese di ottobre 2022, considerato che il contributo che può essere corrisposto ai Comuni è pari, nel massimo, ad euro 100 per i MSNA presenti in strutture autorizzate o accreditate e che, per i MSNA in affidamento familiare, il limite massimo del contributo è pari ad euro 20, l'onere complessivo dei contributi dovuti ai Comuni per il periodo dal 4.03.2023 al 31.12.2023 è pari ad **euro 47.710.380,00** determinato secondo la seguente formula.

$$[4.108 \text{ (MSNA supposti in affidamento al 4.03.2023)} \times 20 \text{ (importo rimborso massimo)} \times 303 \text{ (giorni compresi nel periodo 4.03.2023-31.12.2023)} \text{ (euro 24.894.480,00)}] + [753 \text{ (MSNA supposti in strutture autorizzate o accreditate al 4.03.2023)} \times 100 \text{ (importo rimborso massimo)} \times 303 \text{ (giorni compresi nel periodo 4.03.2023-31.12.2023)} \text{ (euro 22.815.900,00)}] = \text{euro } 47.710.380,00$$

Si riepiloga, di seguito, l'onere finanziario complessivo derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 3.

Rimborsi ai Comuni		
	MSNA Affidamento familiare	€ 24.894.480,00
	MSNA in Strutture autorizzate/accreditate	€ 22.815.900,00
	Totale	€ 47.710.380,00
Oneri complessivi Commissario delegato		€ 47.710.380,00



L'ammontare complessivo degli oneri necessari per lo svolgimento delle funzioni del Commissario delegato per il periodo dal 4.03.2023 al 31.12.2023 è, pertanto, determinato in euro **47.710.380,00, arrotondabili a euro 47.711.000.**

Tali oneri sono funzionali ad assicurare il solo rimborso dei costi sostenuti dai Comuni per i minori provenienti dall'Ucraina accolti nelle strutture autorizzate o accreditate, ovvero dati in affido familiare, atteso che la struttura di supporto del Commissario delegato viene soppressa per effetto del comma 1, lett. b) della disposizione in commento.

Articolo 4 (Commissione nazionale per il diritto di asilo).

Il costo mensile medio di un'unità di personale parametrata a quella di un' Area II, F3 è pari a euro 4.455,95 IVA inclusa, computato su una media di 30 giorni, comprensivo di utile di agenzia e relativa IVA oltre che IRAP.

Il costo mensile medio di un'unità di personale parametrata a quella di un' Area III, F1 è pari a euro 4.627,06 IVA inclusa, computato su una media di 30 giorni, comprensivo di utile di agenzia e relativa IVA oltre che IRAP.

Costo del lavoro unitario

Categoria	N. risorse	Costo di lavoro unitario	IRAP	Mark-up massimo	IVA Mark UP	Costo mensile medio unitario
2F3	1	3.691,76 €	313,80 €	369,18 €	81,22 €	4.455,95 €
3F1	1	3.833,52 €	325,85 €	383,35 €	84,34 €	4.627,06 €

a) Previsionale del costo complessivo n. 10 risorse (periodo stimato di impiego – 3 mesi)

Categoria	N. risorse	Costo mensile medio (1 unità)	Costo mensile complessivo (10 unità)	Costo totale su 3 mesi
2F3	6	4.455,95 €	26.735,73 €	80.207,18 €
3F1	4	4.627,06 €	18.508,23 €	55.524,70 €
Totali	10	-	45.243,96 €	135.731,88 €

L'onere complessivo graverà sul capitolo 2255 dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il predetto capitolo di spesa risulta avere la necessaria capienza per assicurare copertura alla spesa quantificata al comma 1 a legislazione vigente, come dimostrato sia dalla spesa storica sostenuta negli ultimi anni (ad esempio, nel 2022, a fronte di uno stanziamento di competenza pari a euro 21.957.746,00, si registra una disponibilità residua corrente pari a euro 4.513.360,92), sia dalle stime di fabbisogni annuali presentate dall'UNHCR e dalle Commissioni e Sezioni territoriali per il 2023 (pari a euro 10.616.366,16, a fronte di uno stanziamento di euro 19.370.301,00).



ART. 5***(Disposizioni finanziarie)***

Comma 1. La disposizione prevede l'incremento del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nella misura di 61.530.597 euro per l'anno 2023.

Comma 2. La disposizione prevede che agli oneri derivanti dagli articoli 1, commi 4 e 5, 3, comma 3, e dall'art. 5 comma 1, pari a 299.388.800 euro per l'anno 2023, si provvede:

- a. quanto a 276.588.800 euro, mediante corrispondente riduzione degli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto;
- b. quanto a 22.800.000 euro, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 22 febbraio 2023, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario.

Comma 3. La disposizione prevede che al fine di garantire ai Ministeri la necessaria flessibilità, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da inviare alle Commissioni parlamentari per l'espressione del relativo parere, da rendere entro 15 giorni, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, in ciascuno stato di previsione della spesa, tra gli stanziamenti di cui all'allegato 1 e quelli iscritti nell'ambito del medesimo stato di previsione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica e con la preclusione dell'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per compensare spese correnti.

Comma 4. La disposizione prevede che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Inoltre, il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Articolo 6 (*Entrata in vigore*).

L'articolo disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Prof. P. M. M. M.



Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina (in milioni di euro)												
articolo	comma	descrizione	e/s	natura	Saldo netto da finanziare		Fabbisogno		Indebitamento netto			
					2023	2024	2023	2024	2023	2024	2025	
1	4	Risorse Ministero dell'Interno per attivazione, locazione e gestione dei centri di trattamento e di accoglienza	s	c	137,9		137,9		137,9			
1	5	Incremento Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'art. 1-septies DL. 416/1989	s	c	52,3		52,3		52,3			
3	3	Incremento risorse del Commissario delegato minori stranieri non accompagnati provenienti dall'Ucraina	s	k	47,7							
3	3	Incremento risorse del Commissario delegato minori stranieri non accompagnati provenienti dall'Ucraina	s	c		47,7	47,7				47,7	
5	1	Incremento FEN - Prosecuzione assistenza, sostentamento e accoglienza a seguito della crisi ucraina	s	k		61,5						
5	1	Incremento FEN - Prosecuzione assistenza, sostentamento e accoglienza a seguito della crisi ucraina	s	c		61,5	61,5				61,5	
5	2, lett. a)	Riduzione stanziamenti Ministeri allegato 1	s	c	-276,6		-276,6				-276,6	
5	2, lett. b)	Utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato per sanzioni Antitrust non riassegnate ai pertinenti programmi e che restano acquisite all'erario	e	ext	22,8							
5	2, lett. b)	Utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato per sanzioni Antitrust non riassegnate ai pertinenti programmi e che restano acquisite all'erario	s	c			-22,8				-22,8	
		- Entrate	e		22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- Spese	s		22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		SALDO			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2023.

Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, recante « Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina »;

Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante « Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina »;

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante « Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina »;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'impatto sul piano interno della crisi internazionale in atto in Ucraina, con misure in tema di accoglienza e potenziamento delle capacità amministrative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, dell'economia e delle finanze e per la protezione civile e le politiche del mare;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Proroga delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina)

1. Nell'ambito delle misure assistenziali previste dall'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, in favore delle persone richiedenti la protezione temporanea o già beneficiarie della stessa ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2022/382

del Consiglio, del 4 marzo 2022, è autorizzata fino al 31 dicembre 2023 e nei limiti delle risorse finanziarie previste dal presente comma:

a) la prosecuzione, nel limite massimo complessivo di 7.000 posti, delle forme di accoglienza diffusa di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, anche mediante convenzioni, aventi valenza territoriale, sottoscritte dai Commissari delegati nominati con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 12 marzo 2022, e dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano con gli enti e le associazioni di cui al predetto articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 21 del 2022, e con soggetti privati, nel rispetto dei requisiti di servizi e dei limiti di importo già previsti dalle convenzioni sottoscritte a livello nazionale dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e previo nulla osta del medesimo Dipartimento ai fini del rispetto dei predetti limiti;

b) la prosecuzione delle misure di sostentamento di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 21 del 2022, nel limite delle risorse a tal fine disponibili a legislazione vigente;

c) l'assegnazione anche per l'anno 2023, nel limite di ulteriori 40.000.000 di euro, del contributo forfetario *una tantum* per il rafforzamento, in via temporanea, dell'offerta dei servizi sociali da parte dei comuni ospitanti un significativo numero di persone richiedenti il permesso di protezione temporanea di cui all'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Al riparto del contributo di cui al primo periodo si provvede ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 927 del 3 ottobre 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 dell'8 ottobre 2022, previo aggiornamento del censimento previsto dal comma 3 del medesimo articolo 1, da realizzarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Per assicurare la prosecuzione delle attività e delle misure di cui ai commi 1 e 6 garantendo la continuità della gestione emergenziale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 671, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a disporre, con ordinanze da adottare ai sensi dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sulla base delle effettive esigenze, la rimodulazione delle misure previste nei commi 1 e 6, individuando il numero dei soggetti coinvolti nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Per l'attuazione delle misure di cui al comma 1, nel limite complessivo di 89.600.000 euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

4. Al fine di assicurare, fino al 31 dicembre 2023, l'accoglienza nei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015,

n. 142, dei profughi provenienti dall'Ucraina, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relative all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza sono incrementate di 137.851.305 euro per l'anno 2023.

5. Per le medesime finalità di cui al comma 4, le risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono incrementate di 52.295.898 euro per l'anno 2023.

6. Entro il 30 aprile 2023, il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi dei dati resi disponibili dal Ministero dell'interno e dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei dati aggregati delle prestazioni risultanti al sistema tessera sanitaria del Ministero dell'economia e delle finanze, provvedono alla verifica dei costi effettivamente sostenuti per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale per fronteggiare il quale sono stati riconosciuti i contributi forfetari previsti dall'articolo 31, comma 1, lettera *c*), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dall'articolo 44, comma 1, lettera *c*), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e da ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 671, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono l'assistenza sanitaria sul territorio nazionale fino al termine di cui al comma 1, a parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani, nell'ambito del fabbisogno sanitario *standard* per l'anno 2023.

7. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5 del presente articolo, si provvede ai sensi dell'articolo 5.

Articolo 2.

(Proroga dei permessi di soggiorno per le persone provenienti dall'Ucraina)

1. I permessi di soggiorno in scadenza al 4 marzo 2023, rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE del Consiglio del 20 luglio 2001, conservano la loro validità fino al 31 dicembre 2023. I permessi di soggiorno di cui al primo periodo perdono efficacia e sono revocati, anche prima della scadenza, in conseguenza dell'adozione, da parte del Consiglio dell'Unione europea, della decisione di cessazione della protezione temporanea.

Articolo 3.

(Misure di assistenza per i minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina)

1. All'articolo 31-*bis*, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « il rimborso dei costi sostenuti » sono sostituite dalle seguenti: « un contributo per i costi sostenuti »;

b) al secondo periodo, le parole: « si avvale di una struttura di supporto da definire con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, nel limite di spesa complessiva di 237.701 euro per il biennio 2022-2023 » sono sostituite dalle seguenti: « si avvale degli uffici del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente ».

2. Le istanze finalizzate al riconoscimento del contributo di cui all'articolo 31-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2022 sono presentate dai comuni interessati, a pena di decadenza, entro il 30 settembre 2024.

3. Le risorse attribuite al Commissario delegato di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 876 del 13 marzo 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 19 marzo 2022, sono incrementate di 47.711.000 euro per l'anno 2023.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3 del presente articolo, si provvede ai sensi dell'articolo 5.

Articolo 4.

(Commissione nazionale per il diritto di asilo)

1. In considerazione dell'eccezionale volume di richieste di protezione internazionale connesse al conflitto bellico in atto in Ucraina, il Ministero dell'interno, al fine di assicurare la migliore funzionalità dei compiti di coordinamento del Sistema nazionale di riconoscimento della protezione internazionale affidati alla Commissione nazionale per il diritto di asilo, è autorizzato ad avvalersi, presso quest'ultima, nell'anno 2023, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, nel limite di spesa di euro 150.000, di prestatori di lavoro con contratto a tempo determinato, in numero non superiore a dieci, in possesso di professionalità di cui la Commissione stessa risulta non sufficientemente dotata.

2. All'attuazione del comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 5.

(Disposizioni finanziarie)

1. Il Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato nella misura di 61.530.597 euro nell'anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, commi 4 e 5, 3, comma 3, e dal comma 1 del presente articolo, pari a 299.388.800 euro per l'anno 2023, si provvede:

a) quanto a 276.588.800 euro, mediante corrispondente riduzione degli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto;

b) quanto a 22.800.000 euro, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 22 febbraio 2023, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario.

3. Al fine di garantire ai Ministeri la necessaria flessibilità, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da inviare alle Commissioni parlamentari per l'espressione del relativo parere, da rendere entro 15 giorni, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, in ciascuno stato di previsione della spesa, tra gli stanziamenti di cui all'allegato 1 e quelli iscritti nell'ambito del medesimo stato di previsione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per compensare spese correnti.

4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Articolo 6.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MUSUMECI, *Ministro per la protezione civile e le politiche del mare*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO

Allegato n. 1.

(Articolo 5)

(Importi in euro in termini di competenza e cassa)

Stato di previsione	2023
Missione/Programma	
Ministero dell'economia e delle finanze	
1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)	51.888.800
1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (5)	51.888.800
7. Competitività e sviluppo delle imprese (11)	40.000.000
7.2 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (9)	40.000.000
17. Organismi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)	20.000.000
17.2 Presidenza del Consiglio dei Ministri (3)	20.000.000
Ministero delle imprese e del <i>made in Italy</i>	
5. Comunicazioni (15)	4.000.000
5.2 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (8)	4.000.000
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	
3. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	10.000.000
3.2. Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (12)	10.000.000
Ministero della giustizia	
1. Giustizia (6)	20.000.000
1.4 Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (6)	20.000.000
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	
1. L'Italia in Europa e nel mondo (4)	20.000.000
1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (8)	7.000.000
1.4 Promozione della pace e della sicurezza internazionale (6)	7.000.000
1.2 Cooperazione allo sviluppo (2)	6.000.000
Ministero dell'istruzione e del merito	
1. istruzione scolastica (22)	15.000.000
1.6 Istruzione del primo ciclo (17)	1.500.000
1.8 Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (19)	13.500.000
Ministero dell'interno	
1. Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)	8.700.000
1.1 Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo (2)	8.700.000
3. Ordine pubblico e sicurezza (7)	10.000.000
3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (10)	10.000.000
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	

5. Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)	15.000.000
5.2 Promozione dell'efficienza energetica , delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (7)	15.000.000
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	
2. Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	20.000.000
2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (5)	5.000.000
2.5 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (9)	10.000.000
2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale (1)	5.000.000
Ministero dell'università e della ricerca	
1. Ricerca e innovazione (17)	7.500.000
1.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (22)	7.500.000
Ministero della difesa	
3. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	15.000.000
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	15.000.000
Ministero della cultura	
1. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21)	8.000.000
1.8 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (14)	5.000.000
1.1 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (2)	3.000.000
Ministero del turismo	
2. Turismo (31)	5.000.000
2.1 Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo (2)	5.000.000
Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	
1. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	5.000.000
1.3 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (6)	5.000.000
Ministero della salute	
1. Tutela della salute (20)	1.500.000
1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (1)	1.500.000
TOTALE	276.588.800

